

**Modifiche al
Regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva di gestione dei rifiuti urbani (art. 1 comma 668 Legge
147/2013)
approvato con deliberazione di C.C. n. 26 del 08 aprile 2014 e modificato con deliberazioni di C.C. n. 29 del
24/06/2015, n. 27 del 29/04/2016, n. 26 del del 27/3/2017, n. 17 del 13/02/2018, n. 17 del 22/03/2019, n. 56 del
22/07/2020-e n. 89 del 07/07/2021, n. 51 del 30/05/2022, n. 29 del 10/05/2023 e n. del / / 2025**

<p style="text-align: center;">Capo IV – Agevolazioni e riduzioni</p> <p style="text-align: center;">Art. 21</p> <p style="text-align: center;">Riduzioni per particolari modalità di esercizio del servizio</p> <p>La tariffa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo alla gestione dei rifiuti è istituito. Le utenze disagiate o non raggiungibili a giudizio del soggetto gestore, possono concordare con quest'ultimo il luogo di raccolta. Per tali utenze sono riconosciute le seguenti riduzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50 % della tariffa fissa, per conferimenti a distanza dall'abitazione superiore a 1.000 m; - 20% della tariffa fissa, per conferimenti a distanza dall'abitazione superiore a 500 m. <p>Nel caso che il servizio abbia a subire una interruzione temporanea per causa non dipendente dall'utenza sia per causa organizzativa ovvero di forza maggiore (frane, strade ostruite, strade non accessibili ai veicoli con i quali è effettuato il servizio, ecc) che per cause di sciopero o di agitazione e la interruzione abbia una durata superiore a 30 giorni continuativi, comporta a favore degli utenti una riduzione della parte variabile della tariffa, per 1/12 su base annua ogni 30 giorni o frazione di interruzione. Nel caso di interruzione per periodi continuativi inferiori a 30 giorni nessuna riduzione compete all'utenza. Le comunicazioni presentate dall'utenza, concernente la riduzione prevista al comma 1 del presente articolo, possono essere inoltrate in ogni tempo e gli effetti si producono a decorrere dalla data di presentazione della domanda.</p> <p style="text-align: center;">Capo II – Riscossione</p> <p style="text-align: center;">Art. 31</p> <p style="text-align: center;">Titolarità della riscossione</p> <p>Il soggetto gestore del servizio provvede alla riscossione volontaria e coattiva ed al recupero dei crediti nei modi e nelle forme più opportune, consentite dalla normativa vigente, ivi comprese l'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910 e il ruolo di cui al D.Lgs. 46/1999. La riscossione volontaria è disposta in quattro rate con le seguenti scadenze: 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre (se festivi la scadenza sarà prorogata al primo giorno feriale successivo). Esclusivamente per l'anno 2022 verrà emesso un primo acconto con due rate con scadenza 30 giugno e 31 luglio, e un secondo acconto con due rate con scadenza 30 settembre e 31 ottobre. Nell'anno successivo a quello di competenza, a seguito della misurazione dei conferimenti effettuati da ogni singola utenza, saranno emesse le corrispondenti fatture e note di credito di conguaglio. Le modifiche inerenti</p>	<p style="text-align: center;">Capo IV – Agevolazioni e riduzioni</p> <p style="text-align: center;">Art. 21</p> <p style="text-align: center;">Riduzioni per particolari modalità di esercizio del servizio</p> <p>La tariffa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo alla gestione dei rifiuti è istituito. Le utenze disagiate o non raggiungibili a giudizio del soggetto gestore, possono concordare con quest'ultimo il luogo di raccolta. Per tali utenze sono riconosciute le seguenti riduzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50 % della tariffa fissa, per conferimenti a distanza dall'abitazione superiore a 1.000 250 m; - 20% della tariffa fissa, per conferimenti a distanza dall'abitazione superiore a 500 100 m. <p>Nel caso che il servizio abbia a subire una interruzione temporanea per causa non dipendente dall'utenza sia per causa organizzativa ovvero di forza maggiore (frane, strade ostruite, strade non accessibili ai veicoli con i quali è effettuato il servizio, ecc) che per cause di sciopero o di agitazione e la interruzione abbia una durata superiore a 30 giorni continuativi, comporta a favore degli utenti una riduzione della parte variabile della tariffa, per 1/12 su base annua ogni 30 giorni o frazione di interruzione. Nel caso di interruzione per periodi continuativi inferiori a 30 giorni nessuna riduzione compete all'utenza. Le comunicazioni presentate dall'utenza, concernente la riduzione prevista al comma 1 del presente articolo, possono essere inoltrate in ogni tempo e gli effetti si producono a decorrere dalla data di presentazione della domanda.</p> <p style="text-align: center;">Capo II – Riscossione</p> <p style="text-align: center;">Art. 31</p> <p style="text-align: center;">Titolarità della riscossione</p> <p>Il soggetto gestore del servizio provvede alla riscossione volontaria e coattiva ed al recupero dei crediti nei modi e nelle forme più opportune, consentite dalla normativa vigente, ivi comprese l'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910 e il ruolo di cui al D.Lgs. 46/1999. La riscossione volontaria è disposta in numero di rate e scadenze indicate dal Consiglio Comunale con l'adozione della delibera tariffaria e nelle modalità previste dalla legge. in quattro rate con le seguenti scadenze: 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre (se festivi la scadenza sarà prorogata al primo giorno feriale successivo). Esclusivamente per l'anno 2022 verrà emesso un primo acconto con due rate con scadenza 30 giugno e 31 luglio, e un secondo acconto con due rate con scadenza 30 settembre e 31 ottobre. Nell'anno successivo a quello di competenza, a seguito della misurazione dei conferi-</p>
--	--

<p>alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno della tariffa, potranno essere conteggiate nelle fatturazioni successive. Il gestore del servizio non procederà all'emissione della fattura (e alla relativa riscossione) o a rimborso per importi non superiori a 5 Euro. La Tariffa giornaliera di cui al precedente art. 20 è riscossa anche in un'unica soluzione a seguito del ricevimento di un elenco comunicato al soggetto gestore dagli uffici comunali competenti delle risultanze relative alle autorizzazioni per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.</p>	<p>menti effettuati da ogni singola utenza, saranno emesse le corrispondenti fatture e note di credito di conguaglio. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno della tariffa, potranno essere conteggiate nelle fatturazioni successive. Il gestore del servizio non procederà all'emissione della fattura (e alla relativa riscossione) o a rimborso per importi non superiori a 5 Euro. La Tariffa giornaliera di cui al precedente art. 20 è riscossa anche in un'unica soluzione a seguito del ricevimento di un elenco comunicato al soggetto gestore dagli uffici comunali competenti delle risultanze relative alle autorizzazioni per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.</p>
--	--